

(N. 1261-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1950 (V. Stampato N. 931)

d'iniziativa del Deputato FERRARIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1951

Ricostituzione dei comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò,
in provincia di Como.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato non può non approvare — così come ha fatto l'altro ramo del Parlamento — il disegno di legge relativo alla ricostituzione dei comuni di Barzanò (2750 abitanti), Cremella (1050 abitanti), Sirtori (1200 abitanti) e Viganò (1000 abitanti) poichè esso risponde non solo all'assoluta necessità di riparare un'ingiustizia quanto mai grave, ma anche alle condizioni che la nostra 1^a Commissione ed il Senato hanno deciso debbano sussistere per aversi la erezione in Comune.

A tal uopo è bene rilevare innanzi tutto che, nella specie, si tratta di ricostituzione in Comuni di frazioni inferiori ai 3000 abitanti che

vennero ingiustamente private della loro autonomia comunale in base al regio decreto 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1383, che nella provincia di Como, ebbe ampia ed indiscriminata applicazione con la soppressione di ben 140 Comuni; e che, allo stato dell'attuale legislazione, nell'attesa che il disegno di legge Rosati venga approvato anche dalla Camera dei deputati, non si può riparare all'ingiustizia di cui le popolazioni interessate si lagnano se non con il ricorso all'unica sede competente che è quella legislativa.

Inoltre necessita anche premettere che, per davvero, la soppressione dei Comuni oggetto della presente legge fu un'atroce ingiustizia

perchè, all'epoca nella quale venne decretata, non sussistevano insufficienze e deficienze realmente in atto che giustificassero il drastico provvedimento avendo i quattro Comuni soppressi e riuniti nell'unico comune di Barzanò, vita sana e serena sotto ogni aspetto e non esistendo alcuna seria ragione per dar luogo ad un agglomerato più ampio.

Infatti ogni frazione aveva — come ha — il suo palazzo municipale, le sue scuole, il suo cimitero, acqua potabile bastevole ai propri bisogni ed una discreta sufficienza finanziaria; insomma tutti i requisiti principali per una serena vita comunale sia pur modesta.

Il provvedimento fu, perciò, una manifestazione di un volere accentratore che il cessato regime totalitario prediligeva e che le popolazioni sopportavano come un'imposizione innaturale ed oppressiva tanto ciò vero che, sopravvenuta la liberazione, esse insorsero all'unanimità avanzando le relative corredate domande al Ministero dell'interno le quali non ebbero corso sia per il divieto numerico contenuto nella legge comunale e provinciale, sia per la promulgazione della Costituzione che ebbe a determinare un disorientamento sul modo di regolarsi per le modifiche comunali in attesa della istituzione delle Regioni.

Premesso ciò e poichè, allo stato, è certo che, per i centri inferiori ai 3000 abitanti, in attesa della legge, deve provvedere il Parlamento e che, d'altra parte, nel caso, concorrono, come si è già accennato, tutti gli elementi necessari per la sicurezza di una sana vita comunale, occorre provvedere sollecitamente non essendovi ragione alcuna per procrastinare vieppù le giuste aspirazioni di libertà e di giustizia delle popolazioni del posto.

E solo per non lasciar dubbio che, concedendo la ricostituzione, si possa dar vita comunale non sana alle popolazioni che la richiedono, è che si compie il dovere di esaminare con vaglio dettagliato la sussistenza delle condizioni che garantiscono potersi far luogo all'approvazione.

Infatti, al disegno di legge ed alle istanze presentate dalle suindicate frazioni, e per ciascuna di esse, è alligata la seguente precisa documentazione che varia solo nelle date delle relative delibere:

1) domanda di frazionisti in numero sufficiente;

2) designazione dei rappresentanti della frazione;

3) verbali di nomina dei rappresentanti del Comune per la formazione del progetto di separazione patrimoniale e di delimitazione territoriale ecc.;

4) progetto di delimitazione territoriale;

5) progetto di separazione patrimoniale;

6) tabella dimostrativa delle presunte entrate ed uscite della frazione;

7) progetto di separazione delle attività e passività;

8) copia del verbale di delimitazione favorevole del Consiglio comunale di Barzanò;

9) certificato dell'imposta a carico dei frazionisti;

10) parere favorevole della Deputazione provinciale di Como;

11) parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa della prefettura di Como;

12) relazione finanziaria favorevole della Ragioneria della prefettura di Como.

Da tale ampia attestazione si evince ed è documentato: *a)* l'esistenza di una manifestazione collettiva debitamente garantita e sufficiente; *b)* il parere favorevole del Consiglio comunale del Comune interessato, l'altro anch'esso favorevole dell'Amministrazione provinciale e della Giunta provinciale amministrativa; *c)* la sufficienza finanziaria per provvedere ai pubblici servizi; *d)* le condizioni topografiche ed ambientali che consentono la separazione e la ricostituzione; *e)* l'insieme di carattere amministrativo ed ambientale che, valutato rigorosamente, giustifica la richiesta.

Onde è comprovata ad usura la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire la ripresa di una vita e di una funzionalità comunale a sè stante perchè dagli schemi di bilancio esibito e dagli atti relativi è facile rilevare che la situazione finanziaria dei nuovi Comuni da crearsi sarà riposante in quanto gli stessi pareggiano con cospicui fondi per spese imprevedute in maniera veramente rassicurante.

Per l'aspetto finanziario delle nuove erezioni in Comune bisogna anche aggiungere che il Ministero del tesoro, con sua lettera del giorno 8

febbraio 1950, n. 2841 M-605 AP, non ha mosso obiezioni di sorta all'accoglimento del disegno di legge ed, anzi, ha riconosciuto che i ricostituendi Comuni sono in condizioni di disporre dei mezzi finanziari necessari per provvedere alle esigenze derivanti dalla ricostituzione.

Per il che, se si tien conto anche che le frazioni che effettueranno il distacco sono, come sopra già si è accennato, fornite di tutto quanto è necessario ad una nuova municipalità e che

nessun danno scaturirà da esso al centro di Barzanò, è chiaro si debba, con sicura coscienza, proporre l'accoglimento del disegno di legge così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e nel testo formulato redatto in conformità delle giustificate modifiche suggerite dal Ministero del tesoro.

LEPORE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò, già riuniti in unico comune di Barzanò con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2313, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i suddetti Comuni.

Art. 3.

Gli organici dei Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Barzanò, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.